



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA	la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante “ <i>Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale</i> ” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 che prevede l’attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 dicembre 2024, n. 256 recante “ <i>Attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell’articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121</i> ”, e, in particolare, l’articolo 3 che prevede un apposito Avviso nazionale per l’avvio della sperimentazione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, “ <i>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ” e, in particolare, l’articolo 7, concernente le reti di scuole, l’articolo 8, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche, e l’articolo 11, concernente la possibilità di promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTA	la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “ <i>Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione</i> ” e ss. mm. ii.;
VISTO	il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “ <i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53</i> ” e ss. mm. ii. e, in particolare, il capo III relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
VISTA	la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di “ <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i> ” e ss. mm. ii.;
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “ <i>Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della</i>

	<i>Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. ii.;</i>
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “ <i>Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. ii.;</i>
VISTO	il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “ <i>Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ” e ss. mm. ii. e, in particolare, l'articolo 25-bis riguardante le misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico - professionale;
VISTA	la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “ <i>Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore</i> ” e ss. mm. ii.;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “ <i>Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169</i> ”;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto “ <i>Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i> ”;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2012, n. 263, <i>avente ad oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i> ”;
VISTA	la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le “ <i>Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici</i> ” e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici;
VISTO	<i>Il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”;</i>
VISTO	il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013, concernente “ <i>Linee guida di cui all'art. 52, comma 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)</i> ” ed in particolare la tabella delle correlazioni tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, aree tecnologiche/ambiti degli ITS e i cluster tecnologici;
VISTO	il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, per la promozione di un Piano

	nazionale di innovazione ordinamentale finalizzato alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e il correlato decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820, recante Avviso pubblico per l'avvio della sperimentazione a partire dall'anno scolastico 2018/2019;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 4 maggio 2018, n. 92 <i>“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;
VISTO	il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante <i>“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 luglio 2020, n. 56 che ha recepito l' <i>“Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011”</i> (repertorio atti n. 155/CSR);
VISTO	il decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado promossa con il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567 e il correlato decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, recante l'Avviso pubblico concernente <i>“Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240 recante <i>“Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”</i> e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l'Avviso pubblico <i>“Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale”</i> ;
VISTO	il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241 recante <i>“Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175”</i>
VISTO	il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, n. 118, afferente le <i>“Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari</i>

	<i>per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;</i>
VISTO	Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 25 ottobre 2024, n. 215, di destinazione delle risorse per l'attuazione di progetti in essere relativi alla linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di campus didattici presso gli istituti tecnici e professionali, nonché di destinazione delle risorse in favore delle istituzioni scolastiche aderenti al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
VISTO	il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO	in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Riforma 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali”;
VISTA	la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l’allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l’istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell’innovazione digitale;
VISTO	l’accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy”;
RITENUTO CHE	al fine di dare continuità al piano nazionale di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale e nelle more dell’attuazione dell’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144/2022 che prevede l’adozione del decreto previsto dal comma 8 del medesimo art. 25-bis, appare necessario attivare anche per l’anno scolastico 2025/2026 percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, attraverso reti che coinvolgano, oltre gli istituti di istruzione secondaria sopra citati, istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge n. 99/2022, istituzioni formative accreditate dalle Regioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del d. lgs. n. 226 del 2005 e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
RITENUTO CHE	nelle more della istituzione di un sistema di valutazione dell’offerta formativa erogata dagli istituti regionali basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 144/2022, appare utile avviare per l’anno scolastico 2025/2026 i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, attraverso le relative reti sopra descritte;

CONSIDERATA	l'esigenza di promuovere anche per l'anno scolastico 2025-2026 la sperimentazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui sopra;
--------------------	--

**EMANA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO**

**Attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali
inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico 2025/2026**

Articolo 1

(Finalità e oggetto dell'Avviso)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 2024, n. 256, è promossa, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale da attuare ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
2. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere la progettazione di un'offerta formativa integrata in ambito tecnologico-professionale, capace di garantire ampie opportunità di scelta di istruzione e formazione all'interno di una filiera che coinvolge istituti tecnici e professionali, istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del presidente del consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e ITS *Academy* di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, prevedendo al contempo sinergie con il sistema delle imprese e delle professioni e valorizzando i talenti degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
3. La proposta di candidatura deve prevedere la progettazione di percorsi sperimentali di istruzione tecnica e/o professionale strutturati su base quadriennale e l'integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP ove esistente e affine o correlato alla filiera, e con almeno un percorso di istruzione tecnologica superiore (ITS *Academy*), coerente con l'area tecnologica e le figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, allegato 1.
4. I percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e/o professionale di cui al comma 3 assicurano l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, nonché il potenziamento delle discipline STEM, mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.
5. I corsi di studio di cui al precedente comma 4 devono ad ogni modo assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
7. Con il presente Avviso si forniscono indicazioni in merito all'elaborazione e alla presentazione delle proposte progettuali per la candidatura.

Articolo 2

(Accordi di rete e di partenariato)

1. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale ed in coerenza con detta programmazione, ai fini della proposta di candidatura è richiesta la stipula di un accordo di rete e/o la dichiarazione di impegno a sottoscrivere tale accordo da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e/o paritarie, di istituzioni formative accreditate dalle Regioni che erogano percorsi di IeFP e di IFTS, laddove presenti, e di istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*). La rete può, altresì, prevedere la partecipazione dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA) che possono erogare percorsi di istruzione tecnica in via sperimentale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, previa adesione a successivo e specifico avviso, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o di altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti delle imprese e delle professioni.
2. Le reti di cui al comma 1 possono essere ricondotte ad accordi regionali e interregionali, denominati "*Patti Educativi 4.0*" aventi la specifica finalità di integrare e condividere risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono istituti tecnici e professionali, imprese, enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS *Academy*, le università e i centri di ricerca facenti riferimento anche a filiere tecnologico-professionali differenti.
3. L'offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.
4. Le istituzioni scolastiche e formative facenti parte delle filiere formative tecnologico-professionali e quelle aderenti alle varie reti si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Articolo 3

(Soggetti destinatari)

1. Possono presentare la candidatura, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al successivo art. 4, un istituto tecnico o professionale statale e/o paritario ovvero un raggruppamento di tali istituti scolastici secondari di secondo grado.

Articolo 4

(Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale)

1. Per avanzare la candidatura per la partecipazione al presente Avviso, previa deliberazione degli organi competenti delle istituzioni scolastiche e in linea con l'offerta formativa di ciascun istituto partecipante, devono sussistere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 - a) la progettazione di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica e professionale e l'integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso di ITS *Academy*, di area tecnologica coerente con l'indirizzo di riferimento;
 - b) la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete ai sensi dell'art. 2, comma 1;
 - c) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa afferente all'ITS *Academy* in rete.
2. Il percorso sperimentale quadriennale di istruzione tecnica o professionale deve obbligatoriamente riguardare un indirizzo già attivato presso l'istituzione scolastica.

3. Nella proposta progettuale le istituzioni scolastiche definiscono:
- a) progettazione preliminare di un'offerta formativa integrata, ampia e articolata comprensiva di percorsi di istruzione tecnica e/o professionale di durata quadriennale, percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistenti e affini o correlati alla filiera, percorsi IFTS e percorsi di ITS *Academy*, che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria non accademica e di passaggio tra i diversi percorsi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche e formative interne alla rete;
 - b) il modello curriculare, potenziando le competenze di base linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy, e l'adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, in relazione al curriculum medesimo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
 - c) strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici, predisponendo anche percorsi di formazione per i docenti della scuola secondaria di secondo grado finalizzati alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
 - d) progettazione, da parte degli ITS *Academy* aderenti alla rete, di idonei interventi a favore degli studenti, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni e della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento e anche al fine di favorire la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
 - e) consolidamento e potenziamento delle esperienze *on the job* che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;
 - f) potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;
 - g) potenziamento delle discipline STEM, alla luce delle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184 e introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;
 - h) potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL) e l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline, ogni altra azione attuativa delle Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale volti alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione;
 - i) introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori imprenditoriali e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;
 - j) ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.

4. Gli elementi della progettazione individuati al precedente comma 3 sono oggetto di valutazione secondo quanto definito nell'articolo 6 del presente Avviso.

Articolo 5

(Modalità di presentazione della candidatura)

1. La procedura per la presentazione delle candidature contenenti la proposta progettuale è definita secondo le seguenti modalità:
 - a) le istituzioni scolastiche statali o paritarie che presentano candidatura in qualità di proponenti compilano il Formulario utilizzando esclusivamente l'allegato al presente avviso;
 - b) ad avvenuta compilazione, il Formulario in formato .pdf dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal dirigente scolastico o dal rappresentante legale, unitamente alla firma digitale dei dirigenti scolastici o altri rappresentanti legali delle scuole statali e/o paritarie che compongono la rete;
 - c) il Formulario, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione richiesta di cui al successivo comma 3 da inserire in apposita cartella compressa, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione generale per l'istruzione tecnica professionale e per la formazione tecnica superiore (dgtvet@postacert.istruzione.it). L'invio deve riportare come oggetto: "***Candidatura all'Avviso pubblico "Attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti alla filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico 2025/2026"***".
2. Tutte le proposte di candidatura devono essere inoltrate, a pena di esclusione e secondo le modalità del comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata tassativamente **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 14 gennaio 2025**.
3. Alle proposte progettuali deve essere allegata la seguente documentazione:
 - Quadro orario di massima del percorso/i quadriennale/i sperimentale/i per i singoli anni di percorso/i;
 - Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo coinvolte nella filiera, riportante l'adesione formale al progetto sperimentale;
 - Dichiarazione di formale adesione alla proposta di candidatura da parte degli organi competenti per le altre istituzioni/soggetti coinvolte/i.
4. La mancata previsione nella proposta progettuale dei requisiti di partecipazione come specificati dal comma 1 dell'articolo 4, il mancato invio della documentazione di cui al comma 3 del presente articolo o l'invio del progetto in data successiva al termine stabilito al comma 2 comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.

Articolo 6

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La selezione delle proposte progettuali è effettuata da una apposita Commissione tecnica, nominata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, composta da 7 componenti, quattro designati tra il personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, tra cui il Presidente, e tre designati dal Coordinamento delle regioni rappresentative delle macro-aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).
2. Preliminarmente, la Commissione di cui al comma 1 procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e del rispetto delle modalità di trasmissione della suddetta candidatura di cui all'articolo 5.
3. La Commissione tecnica effettua successivamente la valutazione di ciascun progetto, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza del progetto con le finalità della sperimentazione delineate nell'articolo 1, con i requisiti

richiesti e gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 (massimo 40 punti);

- b) grado di impatto innovativo dell'offerta formativa integrata in relazione ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria non accademica e all'ampiezza delle opportunità offerte agli studenti coinvolti nella sperimentazione (massimo 30 punti);
- c) rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale ed equilibrato coinvolgimento dei soggetti costituiti in rete e valore aggiunto del partenariato per la qualità complessiva del progetto (massimo 30 punti).

4. La Commissione tecnica valuta positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a **50/100**. L'elenco delle candidature risultate idonee è trasmesso alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, congiuntamente ad un ulteriore elenco delle candidature non idonee, per l'adozione del decreto di cui all'articolo 7.

5. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 7

(Autorizzazione e avvio della sperimentazione)

1. Con decreto del Direttore generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, sono autorizzate ad attivare percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale le istituzioni scolastiche individuate nell'elenco degli idonei di cui all'art. 6, comma 4.

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, sono attivate le classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale autorizzati, nonché la prima annualità dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, come programmati nella proposta di candidatura.

3. Nell'ipotesi di percorsi sperimentali autorizzati presso istituti scolastici paritari, gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica del nuovo percorso ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 8

(Ulteriori disposizioni per l'attuazione dei percorsi)

1. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado la cui proposta progettuale risulti autorizzata con il decreto di cui all'articolo 7 sono tenute a comunicare, ad avvio della sperimentazione per l'anno scolastico 2025/2026, l'effettiva attivazione dei percorsi, ed il numero di studenti frequentanti. La comunicazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore (dgtvet@postacert.istruzione.it).

2. Le nuove classi dei percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale non possono essere articolate con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto di riferimento.

3. Alle classi sperimentali non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso percorso scolastico di almeno otto anni.

4. Alle classi sperimentali possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali del medesimo indirizzo di studi, previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso di provenienza e quello sperimentale.

Art. 9
(Pubblicazione atti)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

PER IL
CAPO DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
Chiappa Maurizio Adamo

Allegato 1. Formulario per la candidatura

Allegato 2. Elenco Codici Percorso SIDI – Indirizzo, articolazione, opzione

Allegato 3. Guida Abilitazione Macro